



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE RICORSI

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **2187/2026** promosso da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) con il patrocinio degli avv.ti RAINER GRAF e GIAN FRANCO SIMONINI

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) con il patrocinio degli avv.ti PAOLO BRUGNERA, PAOLO DOMINIS, PIERANTONIO BASSO e PIERO FATTORI

RESISTENTE

La Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/06/2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. *Controparte_2* (di seguito per brevità *Pt_1* , premesso di essere da lungo tempo concessionaria e distributrice in esclusiva dei prodotti *CP_1* nella provincia di Bolzano, costituiti da macchinari agricoli e trattori, in virtù di rapporto da ultimo regolato dal contratto del 15.3.2006, di aver ricevuto in data 17.2.2026 pec da *Controparte_1* con la quale è stato comunicato il recesso dal contratto per la scadenza del 18.5.2026 per esigenze di riorganizzazione dell'attività di vendita e diffusione dei prodotti nel territorio assegnato, di aver contestato la legittimità del recesso e comunque la congruità del termine di preavviso di tre mesi, invocando la proroga tacita del contratto fino alla prossima scadenza del 15.3.2027, ha convenuto con ricorso ex art. 700 c.p.c. *Controparte_1* chiedendo a) di disporre la temporanea efficacia sino al 15.3.2027 del contratto; b) di inibire ad *Controparte_1* di trasferire i dati sui clienti procurati da *Pt_1* ad altro concessionario della rete di vendita *CP_1* , lamentando un danno economico e di immagine irreparabile derivante dalla illegittima e improvvisa interruzione del rapporto, sia per gli investimenti fatti e non più ammortizzabili, sia per la difficoltà di reperire in termini così brevi un marchio sostitutivo dei prodotti *CP_1* , costituenti un unicum nel panorama delle macchine

agricole, sia per l'impossibilità di poter fornire il servizio di garanzia post vendita sulle macchine da ultimo acquistate.

1.1 Si è costituita *Controparte_1* (di seguito per brevità *CP_1*) chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo in fatto la presenza di plurimi inadempimenti di *Pt_1* nel corso del rapporto all'origine della scelta di recedere dal contratto, attribuendo la zona di competenza di *Pt_1* al concessionario presente nell'altra porzione della provincia di Bolzano; in diritto ha eccepito 1) l'inammissibilità del ricorso per difetto della strumentalità; 2) il difetto del *fumus boni iuris*, sostenendo la conformità a buona fede del recesso esercitato, l'insussistenza di una situazione di disparità tra le parti, costituendo i prodotti *CP_1* meno del 5% del fatturato di *Pt_1* la mancanza di previsioni normative di termini minimi di preavviso per il recesso, nazionali ed europee, applicabili al caso in esame, l'erronea interpretazione dell'art. 20 del contratto, contraria all'inequivoco dato letterale; 3) l'insussistenza dei danni lamentati e 4) del *periculum in mora*.

2. Il ricorso non può essere accolto perché in parte inammissibile e per difetto del *periculum in mora*.

Ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Seppur con una portata attenuata rispetto alla disciplina originaria, la strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi fondanti delle misure urgenti e, insieme alle altre caratteristiche della residualità e atipicità ed ai presupposti del *fumus* e del *periculum*, contribuiscono a delineare ammissibilità, contenuto e ambito di applicazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c..

Il collegamento strumentale tra giudizio cautelare e giudizio di merito rimane un elemento imprescindibile anche con riferimento alle misure urgenti, comprese quelle a contenuto c.d. anticipatorio: il provvedimento cautelare, quindi, pur mirando ad anticipare gli effetti della tutela in via ordinaria, non può, per sua stessa natura, sostituirsi ad essa.

Nel caso in esame, il primo e principale provvedimento richiesto è “*disporre che il contratto di concessione di vendita inter partes abbia temporanea efficacia sino al 15.3.2027*”, ovvero fino alla sua prossima scadenza.

Il provvedimento richiesto è una pronuncia di tipo dichiarativo che anticipa parte del futuro giudizio di merito arbitrale, ovvero l'accertamento dell'illegittimità del recesso o della sua non tempestività. Non si tratta, quindi, di una misura provvisoria, ma di una anticipata decisione del merito della causa.

A tale profilo di inammissibilità si aggiunge poi il rilievo della competenza degli arbitri, in virtù della clausola 30 del contratto oggetto di causa (doc. 4 ric.), che prevede appunto la competenza arbitrale esclusiva a conoscere ogni controversia, diversa dal recupero dei crediti di **CP_1**, insorgente tra le parti e riguardante tale contratto.

Se pur la clausola arbitrale non fa, infatti, venir meno la competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria in ambito cautelare, quanto oggi richiesto non è un provvedimento cautelare, ma una anticipazione del giudizio di merito riservato per espressa volontà delle parti alla cognizione degli arbitri.

Il provvedimento richiesto è pertanto, anche sotto tale aspetto, da rigettare.

Si aggiunga infine che appare altresì dubbia la stessa possibilità, a fronte di un recesso, di poter ottenere giudizialmente, al di là di una misura di tipo risarcitorio in caso di riscontrata illegittimità dello stesso, una pronuncia che faccia venir meno gli effetti risolutivi propri del recesso ex art. 1373 c.c., non sussistendo alcuna disposizione normativa che preveda un simile potere giudiziale.

La prima e principale richiesta cautelare è quindi inammissibile.

2.1 La richiesta di inibire il trasferimento dei dati dei clienti procurati da **Pt_1** ad altro concessionario è, invece, ammissibile in quanto misura meramente strumentale e appare altresì sorretta dal *fumus*, salva la riserva sopra riportata circa gli effetti di un eventuale accertamento dell'illegittimità del recesso.

Il contratto del 15.3.2006 (doc. 4 cit.) prevede all'art. 22, rubricato "DURATA DEL CONTRATTO", che:

"La concessione di vendita ed assistenza è convenuta per durata di un anno, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, rinnovabile tacitamente salvo quanto di seguito indicato, nonché nelle ipotesi di risoluzione prevista del presente contratto.

Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con preavviso di 3 (tre) mesi da comunicarsi con lettera raccomandata".

Parte ricorrente sostiene che il recesso di cui al secondo comma debba intendersi quale disdetta necessaria a impedire la proroga tacita del contratto ai sensi del primo comma e quindi ritiene il recesso efficace a far data dal 15.3.2027, ovvero dalla prossima scadenza annuale del contratto.

L'interpretazione della ricorrente è del tutto condivisibile.

Il collegamento tra il primo e il secondo comma, realizzato attraverso l'inciso "*salvo quanto di seguito indicato*", depone nel senso che il termine recesso significhi in realtà disdetta.

Diversamente, a fronte di un contratto a tempo determinato con proroga tacita, non vi sarebbe nel contratto alcuna previsione di come e quando evitare la proroga tacita.

Ragionando nei termini prospettati da CP_1 si finirebbe per trasformare un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, con facoltà di recesso nei termini di preavviso. A confermare la correttezza di tale interpretazione, il contratto contiene una clausola espressamente dedicata al diritto di recesso, la n. 24, appunto rubricata “DIRITTO DI RECESSO”, che non contiene alcun richiamo al “recesso” di cui all’art. 22, a dimostrazione dell’uso improprio di tale termine nella clausola 22.

Il recesso comunicato da CP_1 con pec del 17.2.2026 è quindi tardivo rispetto alla scadenza del 15.3.2026.

La fondatezza di tale profilo assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori considerazioni concernenti l’illegittimità del recesso.

2.2 La domanda di inibitoria va tuttavia rigettata perché difetta il *periculum in mora*.

Il pregiudizio che la ricorrente lamenta è esclusivamente di tipo patrimoniale e già tale circostanza esclude l’irreparabilità.

L’entità del danno non è stata neppure indicata, per apprezzare la sua possibile incidenza sull’attività dell’azienda, così come non sono stati prodotti bilanci o altra documentazione, diversa da meri prospetti interni, per poter valutare l’incidenza del venir meno del rapporto con CP_1 sull’operatività dell’azienda.

La circostanza che la ricorrente sia concessionario multimarca e che, per stessa ammissione della ricorrente, l’incidenza di CP_1 sul suo fatturato sia circa del 10% (così a verbale d’udienza) porta a escludere comunque che il recesso di CP_1 possa determinare conseguenze irreversibili, rientrando piuttosto nell’ordinario rischio di impresa di un concessionario multimarchio.

Non pare poi esservi dubbio circa la capacità di controparte di potere provvedere all’eventuale risarcimento.

Conclusivamente il ricorso cautelare va rigettato con riferimento a tutte le richieste formulate.

3. Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le tre fasi, di studio, introduttiva e decisionale, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminato, complessità media.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna Parte_1 a rifondere ad Controparte_1 le spese di lite, che liquida in euro 5.224,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.

Padova, 30/06/2026

La Giudice
Caterina Zambotto